

Legge di bilancio 2026, in arrivo disposizioni correttive: differimento del contributo sulle piccole spedizioni, norma transitoria sulle permutate IVA e revisione della disciplina dell'iperammortamento

Con un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (**di seguito riportato**) annunciato un intervento correttivo sulla [Legge 30 dicembre 2025, n. 199 \(Legge di bilancio 2026\)](#). Le modifiche riguardano, in particolare, il **contributo sulle importazioni di modesto valore**, la decorrenza della nuova disciplina IVA delle **permutate** e l'ambito oggettivo della **maggiorazione degli ammortamenti**.

Il primo intervento concerne i commi da 126 a 128 dell'articolo 1, che hanno introdotto un contributo amministrativo sulle importazioni di piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro. La novella dovrebbe disporre il **differimento al 30 giugno 2026** dell'efficacia della misura, rinvio motivato dall'esigenza di completare gli adeguamenti del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Offerta Benvenuto 2026

-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Il secondo il correttivo è destinato a interessare il comma 139 dell'articolo 1, in materia di **base imponibile IVA nelle operazioni permutative**. L'intervento dovrebbe chiarire che il nuovo criterio di determinazione della base imponibile, parametrato all'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti, trova applicazione esclusivamente con riferimento alle operazioni poste in essere in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i contratti conclusi anteriormente a tale data continuerebbe, invece, a operare il criterio del valore normale.

Un terzo intervento riguarderebbe i commi da 427 a 436 dell'articolo 1, recanti la **nuova disciplina del cosiddetto iper-ammortamento**. Verrebbe soppressa la limitazione che circoscrive il beneficio ai beni acquistati presso produttori localizzati in Paesi europei o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'eliminazione di tale vincolo determinerebbe un ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione, con possibile estensione dell'incentivo anche ad acquisti effettuati al di fuori dell'area europea, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina agevolativa.

Il testo del comunicato stampa Mef del 12 marzo
2026

Un provvedimento legislativo di prossima emanazione interverrà sulla [Legge 30 dicembre 2025, n. 199 \(Legge di bilancio per il 2026\)](#), per modificare:

- le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un **contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro**. In particolare, **verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026,** dell'applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell'efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- le disposizioni della medesima [Legge di bilancio per il 2026](#) (art.1, comma 139) che stabiliscono **le regole per la determinazione dell'imponibile IVA relativo alle permutate**. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l'ammontare complessivo dei costi **si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.** Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente;
- le disposizioni dedicate al **nuovo "iperammortamento"**, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, la maggiorazione, ai fini dell'ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, **verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti**

**di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo.**